



REPUBBLICA ITALIANA

Sent n. 23/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 30334 del registro di segreteria proposto dal sig. S. R., nato a OMISSIS c.f. OMISSIS rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonaiuti (c.f.BNTPLA66B05C745M – pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e Susanna Chiabotto (C.F. CHBSNN64S45L219T – pec: susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lante, 16

CONTRO

- INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio PECO e Mirella MOGAVERO dell'Avvocatura INPS, presso la quale è domiciliato in Milano, Via M. e G. Savarè n. 1,

AVVERSO

il provvedimento n.OMISSIS dell'INPS con il quale gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di vecchiaia per la parte valevole quale “Provvedimento negativo per PPO, comunicato il 01.03.2022”.

VISTO il codice di giustizia contabile;

	Uditi, all’udienza del 23 gennaio 2024 le difese delle parti.	
	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe, il Sig. S. R., ex Carabiniere in servizio dall’11	
	luglio del 1980, dopo aver premesso di aver fatto parte del Nucleo scorta	
	come capo scorta presso il Nucleo Tribunale e Traduzioni di Milano sin dal	
	1981 e dopo aver rappresentato di essere stato sottoposto a turni lavorativi	
	usuranti, alla guida dell’autovettura blindata di servizio, evidenziava la	
	gravosa e pesante attività come risultante dalla relazione allegata al ricorso	
	ed evidenziava le diverse mansioni espletate durante il servizio, nelle pagine	
	da 2 a 4 del ricorso che gli avrebbero comportato diverse problematiche di	
	salute che lo hanno costretto a muoversi solo con l’ausilio delle stampelle.	
	Evidenziava di aver chiesto pensione privilegiata in data 24 gennaio 2019	
	per le seguenti patologie: 1) Coxartrosi Bilaterale prevalente a dx, 2)	
	Ipertensione arteriosa e Gonartrosi dx).	
	Tuttavia la richiesta non veniva accolta.	
	Ha, quindi, censurato il provvedimento di diniego ripercorrendo nel dettaglio	
	l’attività prestata al Tribunale di Milano al servizio del Presidente del	
	Tribunale, ricordando anche di esser stato vittima di un grave incidente	
	stradale, meglio descritto nel gravame.	
	Ha dato evidenza ai diversi rapporti informativi che davano contezza delle	
	condizioni di lavoro prestata in ambiente umido e freddo quale i sotterranei	
	del Palazzo di Giustizia e dei particolari disagi lavorativi che lo	
	costringevano ad una alimentazione irregolare ed affrettata.	
	Ha, quindi, ampiamente insistito sul nesso causale ovvero concausale delle	
	patologie sopra indicate, censurando i pareri negativi resi dagli organi a ciò	
	2	

dicembre 2023 a seguito delle osservazioni formulate sulla depositata bozza.

In particolare l'amministrazione previdenziale ha concordato sulle conclusioni del parere.

Parte attrice, nell'imminenza dell'udienza ha depositato brevi note di
udienza con le quali ha sinteticamente concluso insistendo nel totale
accoglimento del ricorso

All'udienza del 23 gennaio 2024 le parti presenti hanno concluso come da precedenti scritti. La difesa previdenziale ha ribadito la propria condivisione sulle conclusioni del parere.

DIRITTO

Alla luce degli atti di causa questo Giudice ritiene che il ricorso possa trovare parziale accoglimento, nei limiti indicati dal qualificato parere richiesto.

In particolare, l'adito collegio medico legale ha analiticamente esaminato tutta la documentazione in atti, ha sottoposto a specifico esame il ricorrente ed è giunta alla conclusione, adeguatamente motivando (pag.10 della perizia) in ordine alla dipendenza da causa di servizio per le patologie Coxartrosi e Gonartrosi, ritenendo le stesse meritevoli singolarmente di una ascrivibilità alla ottava categoria della Tabella A e per cumulo ad una settima categoria della medesima tabella a vita.

	Il dato sopra indicato appare fornito di congrua e specifica motivazione ed è	
	stato manifestamente condiviso anche dalla stessa amministrazione	
	previdenziale – oltre che da parte attrice che, in sede di udienza ha	
	espressamente insistito per il riconoscimento di quanto richiesto, in relazione	
	alla categoria riconosciuta in parere.	
	Analogo conforto trova il diverso parere espresso in ordine alla patologia	
	ipertensiva arteriosa, per la quale, sulla scorta di diversi fattori scientifici e	
	clinici (vedasi pag.11 della perizia che si richiama), la stessa è stata ritenuta	
	correlabile a cause proprie della eredocostituzionalità, favorite nel ricorrente	
	dalla presenza di sovrappeso e da abitudini alimentari scorrette.	
	Anche in questo caso, l’esaustività delle motivazioni addotte non è stata	
	scalfita da alcuna osservazione contraria di parte attrice né nella fase	
	propedeutica all’espressione definitiva del parere, sia in sede di udienza.	
	Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso può trovare accoglimento nei	
	limiti di quanto sopra esposto, oltre interessi e rivalutazione come indicato in	
	dispositivo, con condanna alle spese dell’amministrazione previdenziale nei	
	sensi di cui in dispositivo, sulla scorta del valore indeterminabile della causa	
	– complessità bassa, con riduzione di un terzo in ragione della parziale	
	soccombenza - .	
	Ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	generalità e altri dati identificativi del ricorrente.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto,	
	dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata a vita per le	
	5	

	patologie Coxartrosi e Gonartrosi dalla data di proposizione della domanda	
	per la 7° categoria della Tabella A, per cumulo, oltre interessi e rivalutazione	
	calcolati tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni	
	riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, sino al	
	soddisfo.	
	Rigetta il ricorso con riferimento alla patologia ipertensione arteriosa.	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali del presente giudizio, che	
	liquida in €. 1.800,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	PUBBLICATA IL 06/02/2024	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott. Federica Dainotti	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art.	
	52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri	
	dati identificativi di parte ricorrente.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott. Federica Dainotti	
	Firmato digitalmente	
	6	

[illegible]